

Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

Art. 62

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25/2017)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25/2017 è sostituito dal seguente:

<<5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:

- a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo;
- b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti.>>.